



Area Istituzionale, Organizzazione e Controllo  
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture universitarie/AS/eb

**IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche;
- VISTO** il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto Rettorale 8 ottobre 2008, n. 13745, e successive modifiche, in particolare l'art. 67;
- VISTO** il regolamento per i contratti conto terzi e le convenzioni in collaborazione, emanato con Decreto Rettorale 28 marzo 2008, n. 4625, e successive modifiche;
- CONSIDERATO** che le disposizioni contenute nel regolamento anzidetto hanno da tempo evidenziato la necessità di adeguamenti di carattere sistemico;
- VISTA** la delibera del 25 gennaio 2012, n. 55, con la quale il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla bozza di un nuovo regolamento, al contempo proponendo alcune modifiche;
- VISTA** la delibera del 22 febbraio 2012, n. 67, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il regolamento anzidetto con ulteriori modifiche e ha autorizzato gli uffici ad apportare eventuali modifiche tecniche conseguenziali;
- RITENUTO** di apportare le modifiche anzidette agli articoli 4 e 8;

**DECRETA**

**Art. 1**

È emanato il nuovo *Regolamento per le prestazioni conto terzi*, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

**Art. 2**

Il regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato su [www.unipi.it](http://www.unipi.it).

Dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento è abrogato il Regolamento per i contratti conto terzi e le convenzioni in collaborazione, di cui al Decreto Rettorale 28 marzo 2008, n. 4625, e successive modifiche.

**IL RETTORE**

UNIVERSITA' DI PISA

TIPO PROT.: I/1

ANNO: 2012

DATA: 06/03/2012

NUM.: 0003097

PROTOCOLLO DI USCITA

## Regolamento per le prestazioni conto terzi

### Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 67 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, le prestazioni che le strutture di cui all'art. 2 comma 1, lettera b, possono effettuare dietro corrispettivo nell'interesse prevalente del committente, pubblico o privato, all'interno della sfera d'impresa dell'Università e nei limiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tali attività<sup>1</sup>.

2. Sono assoggettate al presente regolamento anche le prestazioni che le strutture effettuano a titolo oneroso per conto di altre strutture, purché finanziate da fondi provenienti da attività commerciale.

3. Non sono assoggettate alla disciplina del presente regolamento le prestazioni svolte in collaborazione e per conto di amministrazioni statali e di altri enti pubblici sulla base di finanziamenti finalizzati alla ricerca scientifica e alla didattica comunque collegate con le finalità istituzionali dell'Università, nonché tutte le attività compatibili con il regime di tempo pieno disciplinato dall'art. 11, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'art. 6, comma 10, della Legge n.240/2010.

Non sono altresì assoggettate a tale disciplina tutte le prestazioni svolte per conto del Servizio sanitario nazionale e ricomprese nel protocollo d'intesa con l'AUOP e con la Regione Toscana.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **Ateneo** indica l'Università di Pisa;
- b) **struttura** indica l'Università di Pisa, o una sua struttura didattica, di ricerca, di servizio o di livello dirigenziale costituente centro di spesa o di responsabilità;
- c) **prestazione** indica una delle attività di natura commerciale di cui al successivo art.3
- d) **committente** indica il committente, esterno all'Ateneo, pubblico o privato, oppure interno all'Ateneo stesso ai sensi del precedente art. 1, comma 2, che può richiedere l'erogazione di una prestazione;
- e) **contratto** indica l'atto che regola l'erogazione di una prestazione da parte di una o più strutture verso uno o più committenti e più in generale il rapporto tra le parti;
- f) **responsabile della struttura** indica il rettore, il direttore amministrativo/generale, il direttore di dipartimento o centro, il preside, il dirigente, autorizzato a firmare il contratto.
- g) **responsabile della prestazione** indica il soggetto interno all'ateneo incaricato del coordinamento dell'attività oggetto della prestazione.

### Articolo 3 - Tipologia delle prestazioni

1. Rientrano fra le prestazioni di cui all'art. 1:

- a) le attività di ricerca, consulenza, perizia, formulazione di pareri tecnici, assistenza tecnica, scientifica o gestionale, l'attività progettuale, l'organizzazione di convegni;
- b) le attività di formazione concernente la progettazione, organizzazione, esecuzione, di corsi, seminari ecc.;

c) le attività disciplinate da appositi tariffari e termini di servizio definiti dalle strutture, quali ad esempio, analisi, prove, tarature, servizi di traduzione, consulenze tecniche a orario;

2. Non sono soggette alle norme del presente regolamento, anche se soggette a tariffario e rientranti nelle attività commerciali in senso stretto le seguenti attività:

- a) sponsorizzazioni;

---

<sup>1</sup> Le prestazioni di cui al comma 1 sono soggette alla normativa sulla fatturazione ai sensi del DPR 633/72, salvo diverse disposizioni di legge.

- b) cessione di diritti di uso di marchi o brevetti o proprietà intellettuale, soggette al regolamento brevetti;
- c) affitto, noleggio, uso e vendita di beni immobili e beni mobili non prodotti dall'Ateneo.

#### **Articolo 4 - Modalità delle prestazioni**

1. Le prestazioni sono quelle effettuate con l'impiego di risorse delle strutture interessate. Esse devono essere svolte, in via primaria, da personale afferente alle strutture stesse, con preferenza per il personale a tempo pieno, e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali.
2. Qualora parte dell'attività non possa essere svolta da personale interno è possibile, in osservanza della normativa interna e limitatamente alla durata del contratto, avvalersi di personale esterno.
3. Il personale che intenda partecipare a prestazioni assoggettate alla disciplina del presente regolamento, in base a contratti stipulati da strutture diverse da quella di appartenenza, è tenuto a darne preventiva comunicazione al responsabile della struttura di appartenenza e ad acquisire la relativa autorizzazione da parte del responsabile della stessa.
4. Possono partecipare alle prestazioni anche i ricercatori a tempo determinato, i dottorandi di ricerca e gli assegnisti di ricerca purché la loro attività sia coerente con l'ambito della loro attività di ricerca.
5. Ai fini della stima del costo del personale tecnico-amministrativo, del personale di categoria EP, e dei dirigenti - per le prestazioni svolte durante l'orario di lavoro ordinario - non è possibile prevedere un impegno annuo complessivo superiore al 30% dell'intero impegno lavorativo ordinario annuo.

#### **Articolo 5 - Approvazione e stipula dei contratti**

1. Le prestazioni sono assunte mediante contratti stipulati dal responsabile della struttura, previa deliberazione del consiglio della struttura stessa, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
  2. Nel caso di prestazioni da effettuarsi da parte di strutture dell'Amministrazione centrale, i contratti sono approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e stipulati dai dirigenti.
  2. I contratti possono essere approvati e stipulati dal responsabile della struttura e per l'Amministrazione centrale dai dirigenti senza la preventiva deliberazione di cui al comma 1, per corrispettivi non superiori a Euro 50.000 al netto dell'IVA.
- In entrambi i casi i contratti così stipulati devono essere portati a conoscenza dei rispettivi consigli nella prima riunione utile.
3. Per le prestazioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 3, per le quali occorre fissare una tariffa, questa è stabilita dal consiglio della struttura, anche con riferimento alle tariffe di mercato, o ai tariffari stabiliti dagli ordini o collegi professionali, o in uso presso gli enti locali, ovvero, in mancanza dei suddetti riferimenti sulla base degli elementi di cui all'art. 6, e del tipo e della complessità della prestazione.
- Tali prestazioni sono assunte mediante ricezione di ordinativi diretti del committente o per comportamento concludente dello stesso. Resta inteso che tutti gli altri elementi di cui al successivo art. 6 devono essere stabiliti in sede di approvazione del tariffario.
4. I contratti riguardanti più strutture sono stipulati da tutti i responsabili delle strutture stesse ed in essi è indicata la struttura amministrativa capofila che curerà tutti gli aspetti amministrativo-contabili della commessa. Il rettore, salvo delega al direttore amministrativo/generale stipula tutti i contratti di interesse generale dell'Ateneo.
  5. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono in particolare contenere:
    - a) l'oggetto della prestazione, le modalità della sua esecuzione e le altre clausole che disciplinano il rapporto, con particolare riferimento agli eventuali aspetti assicurativi e della sicurezza, alla proprietà intellettuale e alla pubblicazione dei risultati;

- b) il responsabile della prestazione, da individuare tra i professori ed i ricercatori anche a tempo determinato afferenti alla struttura, o tra il personale di livello dirigenziale o appartenente alla categoria EP o tra i collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori;
  - c) i nominativi del personale docente e tecnico-amministrativo dichiaratosi disponibile a partecipare all'effettuazione della prestazione e, per il personale tecnico-amministrativo di categoria EP e dirigente l'impegno temporale complessivo, in termini orari, previsto per il personale medesimo e nei limiti di cui al precedente art. 4, comma 5; i nominativi dei collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori dichiaratosi disponibile a partecipare alla prestazione al di fuori del monte ore contrattuale previsto per ciascuno;
  - d) i nominativi del personale afferente ad altre strutture dell'Ateneo o di altri atenei e/o enti di ricerca dichiaratosi disponibile a partecipare a titolo individuale all'effettuazione della prestazione. Il personale che partecipa deve essere munito di apposita autorizzazione da parte del responsabile della struttura di appartenenza, comunicata al relativo consiglio;
  - e) l'analisi degli elementi di costo, di cui al successivo art. 6, da assumere come base per la determinazione del corrispettivo complessivo da inserire nel contratto, il corrispettivo medesimo e la verifica della sua congruità rispetto alla prestazione;
  - f) la quantificazione e la tempistica degli incassi e l'eventuale necessità di ricorso ad un anticipo per l'avvio delle attività.
6. alla deliberazione di cui al comma precedente è allegata la proposta di contratto.
7. Il corrispettivo deve in ogni caso garantire almeno la copertura degli elementi di costo di cui all'art. 6.

#### **Articolo 6 - Composizione del corrispettivo**

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente Regolamento deve essere determinato in misura tale da coprire almeno i seguenti elementi :

- a) costo diretto per l'acquisto di beni e servizi;
- b) eventuale costo di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella prestazione;
- c) costi generali calcolati come segue:
  - una quota del 7% come contributo al bilancio di Ateneo. Per i soli contratti di ricerca, di natura commerciale, che non prevedono la liquidazione di alcun tipo di compenso al personale e a condizione che dette economie di stanziamento siano utilizzate, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, per co-finanziare o finanziare altre ricerche, tale quota è ridotta al 5%;
  - una quota non superiore al 15% come contributo ai costi generali sostenuti dalla struttura interessata.

Tali quote si intendono applicate all'importo complessivo del contratto al netto dell'IVA;

d) costi per compensi al personale così determinati:

- 1) costo del personale tecnico-amministrativo che svolge attività di diretto supporto alla prestazione in misura pari all'impegno temporale complessivo (nei limiti di cui al precedente art. 4 comma 5) del personale medesimo calcolato su base oraria e commisurato, ai soli fini della quantificazione, agli stipendi tabellari "medi" per ogni categoria (definiti annualmente con specifico provvedimento del direttore amministrativo/generale) per la parte destinata ad essere svolta durante l'orario di lavoro e ai compensi per lavoro straordinario presunto e maggiorato di una quota del 30% quale incentivo per la partecipazione alla prestazione;
- 2) costi dei collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori calcolati in base ad un compenso che sarà stabilito con apposita delibera del CLI a seconda del tipo di attività svolta;
- 3) costi del personale di livello dirigenziale e di categoria EP che ha partecipato alla prestazione e determinati nei limiti di quanto stabilito al precedente art. 4, comma 5;
- 4) compensi al personale docente che ha partecipato alla prestazione;
- 5) compenso ai ricercatori a tempo determinato dottorandi di ricerca e agli assegnisti che partecipano alla prestazione;

- 6) l'eventuale compenso al responsabile della prestazione;
  - e) costo del personale tecnico-amministrativo assunto a tempo determinato (che non può percepire compensi aggiuntivi su tale contratto) e delle collaborazioni esterne;
  - f) costi derivanti da spese di viaggio e di missione del personale per l'esecuzione della prestazione;
  - g) costi per borse di studio e di approfondimento, borse di ricerca o assegni di ricerca.
2. L'eventuale differenza tra il corrispettivo della prestazione e la somma degli elementi di costo di cui al comma 1, ad eccezione delle lettere b) e d), costituisce la quota a disposizione che può essere utilizzata per i compensi al personale.
3. Nel caso in cui il contratto, sulla base di un bando o di una normativa pubblica, preveda la rendicontazione analitica dei costi, la deliberazione, o il provvedimento di approvazione, può stabilire l'esclusione o riduzione di determinate categorie di costo incompatibili con la rendicontazione, fatta salva la quota del contributo ai costi generali di Ateneo.
4. Nelle ipotesi in cui il contratto con un ente pubblico preveda obbligatoriamente il cofinanziamento, il medesimo è consentito esclusivamente avvalendosi del costo del personale docente impegnato nell'attività.

#### **Articolo 7 - Consuntivo delle prestazioni**

1. Al termine della prestazione il responsabile della stessa redige la relazione finale sullo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti nonché il consuntivo delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo. Il consuntivo è controfirmato dal responsabile della struttura interessata e, per le strutture didattiche scientifiche e di servizio, dal responsabile amministrativo, per l'Amministrazione centrale dal dirigente dell'Area Finanza e fiscale. Nel caso di prestazioni soggette a tariffario la relazione e il consuntivo sono redatti annualmente dal responsabile della struttura o da un suo delegato.
2. Il consuntivo deve indicare il corrispettivo incassato, le spese effettivamente sostenute, gli stanziamenti previsti per l'ammortamento, le spese generali, il costo del personale come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d e l'eventuale residuo. Unitamente al consuntivo è approvata la ripartizione dei compensi al personale che ha partecipato alla prestazione.
3. Gli atti autorizzativi dei contratti di cui al presente regolamento possono stabilire, in relazione al periodo temporale previsto per l'effettuazione della prestazione che il responsabile della stessa presenti al responsabile della struttura una relazione periodica sull'andamento della prestazione. Inoltre se il contratto è suddiviso in diverse fasi di attuazione indipendenti una dall'altra è possibile, qualora sia stato riscosso il corrispettivo relativo a quella fase, procedere ad una rendicontazione intermedia del contratto.

#### **Articolo 8 - Attribuzione compensi**

1. Qualora, ai sensi dell'art. 6, il consuntivo della prestazione evidenzia una quota a disposizione la stessa può essere destinata a compensare il personale che ha partecipato alla prestazione.
2. Al personale tecnico-amministrativo fino alla categoria D che ha partecipato alla prestazione spetta un compenso rapportato al numero delle ore di lavoro straordinario effettuato - purché la presenza in servizio risulti dagli appositi sistemi di rilevazione - maggiorato di un ulteriore compenso, corrispondente al 30%.
- Al personale tecnico-amministrativo che ha partecipato alla prestazione durante l'orario di lavoro può essere riconosciuto un compenso non superiore al 40% dell'impegno orario stimato ai sensi dell'art.6 lettera d) e nei limiti stabiliti dal precedente art 4, comma 5 del presente regolamento.
- Il rimanente 60% è destinato per il 20% a remunerare il restante personale della struttura (dipartimento o area dirigenziale) e per il 40% va a costituire il fondo comune di Ateneo che viene ripartito annualmente fra il personale tecnico - amministrativo fino alla categoria D.

Può essere destinatario dei compensi di cui al presente comma anche il personale di categoria D, beneficiario dell'indennità di responsabilità di cui all'art. 63, comma 3, del CCNL, secondo i criteri specificati nel presente articolo.

Al personale dirigente e di categoria EP che ha partecipato alla prestazione può essere riconosciuto un compenso non superiore al 60% dell'impegno orario stimato ai sensi del precedente art. 6 lettera b) e nei limiti stabiliti dal precedente art 4, comma 5 del presente regolamento. La quota restante confluisce nel residuo e può essere utilizzato secondo i criteri indicati nel successivo art.9.

3. Possono essere erogati compensi anche agli esperti e collaboratori linguistici/ex lettori, ai professori, ai ricercatori, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca e può essere erogato un compenso specifico al responsabile della prestazione, nei limiti di quanto previsto all'art.6, comma 1, lettera d)2,4,5 e 6 .

4. E' fatto divieto di forfetizzare i compensi di cui ai precedenti commi 3 e 4.

5. I compensi complessivamente percepiti nell'arco dell'anno dal singolo dipendente in ragione dello svolgimento delle attività previste da presente regolamento non possono superare l'importo della retribuzione complessiva lordo dipendente spettante al professore ordinario al massimo della carriera.

#### **Articolo 9 - Residuo**

1. Qualora, una volta destinati i compensi al personale ai sensi dell'art. 8, rimanga una ulteriore quota libera la stessa confluisce nel residuo del contratto.

2. Il residuo può essere utilizzato direttamente per spese relative ad altri contratti conto terzi oppure, previo storno deliberato dal Consiglio della struttura, per spese di tipo istituzionale.

#### **Articolo 10 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di cui al DR 28 marzo 2008, n. 4625, e successive modifiche.

2. E' fatta salva la facoltà della Struttura di applicare la disciplina di cui al presente regolamento anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore e non ancora conclusi.

Tale opzione deve essere indicata nell'atto di approvazione del consuntivo.

3. Eventuali rinnovi dei contratti (compresi quelli di cui al comma precedente) intervenuti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sono comunque soggetti alle norme in esso previste.

4. Il presente regolamento è soggetto alle vigenti norme in tema di pubblicità.